

**INTRASTAT: COSA E' CAMBIATO DAL 1 GENNAIO 2010**

Ad integrazione della ns.circolare nr.1/2010, Vi illustriamo le nuove regole sulla territorialità iva delle prestazioni di servizi a livello europeo che presentano importanti variazioni anche in relazione ai modelli intrastat. Infatti, dal 01/01/2010 anche le prestazioni di servizi effettuate tra operatori economici (soggetti passivi d'imposta) devono essere inserite nel modello intrastat.

**ELENCO DEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA E CODICE DI IDENTIFICAZIONE**

Le nuove regole si applicano nei 27 Paesi membri dell'Unione Europea che riepiloghiamo di seguito con la specifica delle relative partite Iva.

<b><u>CODICE ISO</u></b>	<b><u>STATO MEMBRO</u></b>	<b><u>STRUTTURA NUMERO IDENTIFICATIVO IVA</u></b>
AT	AUSTRIA	9 caratteri, il primo dei quali sempre U
BE	BELGIO	10 cifre
BG	BULGARIA	9 o 10 cifre
CY	CIPRO	9 caratteri, l'ultimo dei quali è una lettera
DK	DANIMARCA	8 cifre
EE	ESTONIA	9 cifre
DE	GERMANIA	9 cifre
EL	GRECIA	9 cifre
FI	FINLANDIA	8 cifre
FR	FRANCIA	11 caratteri *
GB	GRAN BRETAGNA	5 ovvero 9 ovvero 12 cifre
IE	IRLANDA	8 caratteri
IT	ITALIA	11 cifre
LV	LETTONIA	11 cifre
LT	LITUANA	9 o 12 cifre
LU	LUSSEMBURGO	8 cifre
MT	MALTA	8 cifre
NL	OLANDA	12 caratteri, la decima posizione sempre B
PL	POLONIA	10 cifre
PT	PORTOGALLO	9 cifre
CZ	REPUBBLICA CECA	8 ovvero 9 ovvero 10 cifre
RO	ROMANIA	10 cifre
SK	SLOVACCHIA	10 cifre
SI	SLOVENIA	8 cifre
ES	SPAGNA	9 caratteri **
SE	SVEZIA	12 cifre
HU	UNGHERIA	8 cifre

\* 2 caratteri alfanumerici più 9 cifre, per un totale di 11 caratteri

\*\* il primo e l'ultimo carattere possono essere alfabetici o numerici, ma non possono essere entrambi numerici

Con riferimento alle fatture emesse, Vi ricordiamo che la non imponibilità di tali scambi è subordinata alla comunicazione da parte del cliente del numero di identificazione attribuito dallo stato membro di appartenenza (codice iso + numero di partita iva) e la correlata e necessaria conferma della validità di tale stato.



Gli operatori hanno l'obbligo di verificare l'esattezza della partita iva del cliente e di indicarla su tutte le fatture, comprese quelle relative alle prestazioni di servizi.

L'esattezza può essere verificata direttamente all'indirizzo internet:

<http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm>

oppure

[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=IT](http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=IT).

Operativamente Vi consigliamo già in sede di gestione dell'ordine di provvedere al suddetto controllo, al fine di evitare inutili successivi problemi.

### NUOVI CODICI DI NOMENCLATURA COMBINATA

Dal 1 gennaio 2010 sono variati alcuni codici di nomenclatura combinata; il Regolamento può essere scaricato dal sito [http://europa.eu/italia/newsletters/milano/guue/n.134-4-11\\_it.htm](http://europa.eu/italia/newsletters/milano/guue/n.134-4-11_it.htm) punto 2 (nb. il file è di 10MB!). Vi ricordiamo di indicare sempre, nelle fatture che emettete, il codice di nomenclatura corrispondente ed identificativo della merce venduta.

### ELENCO PAESI "IN AREA EURO" E "FUORI AREA EURO"

In fase di registrazione delle fatture di acquisto da Stati UE, che non hanno ancora adottato l'EURO quale moneta interna (vedi tabella seguente), **si deve sempre indicare**, sia sulla fattura stessa sia nel registro degli acquisti che nel modello Intrastat (beni e servizi), il controvalore in valuta dello Stato di provenienza anche se la fattura è già espressa in euro.

Per la conversione si applica il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione, se indicato in fattura; diversamente, il cambio del giorno della data fattura.

<i>ELENCO DEI PAESI CHE HANNO ADOTTATO L'EURO</i>	<i>ELENCO DEI PAESI CHE NON HANNO ADOTTATO L'EURO</i>
<b>AUSTRIA</b>	<b>BULGARIA</b>
<b>BELGIO</b>	<b>DANIMARCA</b>
<b>CIPRO</b>	<b>ESTONIA</b>
<b>FINLANDIA</b>	<b>GRAN BRETAGNA</b>
<b>FRANCIA</b>	<b>LETONIA</b>
<b>GERMANIA</b>	<b>LITUANIA</b>
<b>GRECIA</b>	<b>POLONIA</b>
<b>IRLANDA</b>	<b>REPUBBLICA CECA</b>
<b>ITALIA</b>	<b>ROMANIA</b>
<b>LUSSEMBURGO</b>	<b>SVEZIA</b>
<b>MALTA</b>	<b>UNGHERIA</b>
<b>OLANDA</b>	
<b>PORTOGALLO</b>	
<b>REPUBBLICA SLOVACCA</b>	
<b>SLOVENIA</b>	
<b>SPAGNA</b>	



## **PERIODICITA' E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT**

La periodicità di presentazione degli elenchi 2010 è:

### **MENSILE:**

- ✓ per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi resi
- ✓ per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevuti

superiori ad euro 50.000,00 nel trimestre di riferimento (o in uno dei quattro precedenti) e almeno in una delle due categorie (beni/servizi).

L'invio telematico mensile deve essere effettuato entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento.

### **TRIMESTRALE**

- ✓ per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi resi
- ✓ per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevuti

non superiori ad euro 50.000,00 nel trimestre di riferimento (e nei quattro precedenti) in entrambe le due categorie (beni/servizi).

L'invio telematico trimestrale deve essere effettuato entro il 25 del mese successivo alla fine del trimestre di riferimento.

Vi ricordiamo che negli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie devono essere inserite anche le cessioni effettuate a favore di operatori economici della Repubblica di San Marino. Tali operazioni però non rientrano nel calcolo della periodicità.

**IMPORTANTE:** Va tenuto presente che la periodicità può passare da trimestrale a mensile anche in corso d'anno non appena si riceve o si emette una fattura che, sommata a quelle già ricevute/emesse nel trimestre, porta il valore degli scambi, distinto tra acquisti e vendite, ad un importo superiore ad euro 50.000,00 ciascuno.

Esempi:

- 1) In gennaio ho fatture intra per euro 10.000,00 (sono quindi trimestrale e invio l'intra entro il 25/04). In febbraio ho fatture per euro 45.000,00 (divento subito mensile). Dovrò inviare l'intra trimestrale riferito solo a gennaio entro il 25 aprile ed inviare l'intra mensile di febbraio entro il 25 marzo. Nei mesi successivi dovrò inviare l'intra sempre con cadenza mensile.
- 2) In gennaio nessuna fattura, in febbraio euro 55.000,00, in marzo nessuna fattura. Divento mensile con febbraio e presento l'intra entro il 25 marzo. Sono mensile anche in marzo, ma non avendo scambi, non presento l'intra. Ad aprile ho solo euro 15,00. Presento l'intra mensile entro il 25 maggio.
- 3) In gennaio e febbraio nessuna fattura, in marzo euro 20.000,00. In aprile euro 40.000,00, maggio e giugno nessuna fattura. Presento l'intra del primo trimestre entro il 25 aprile e quello del secondo entro il 25 luglio.

E' necessario ed indispensabile un monitoraggio costante e continuo di tutte le operazioni intracomunitarie al fine di verificare il superamento della soglia dei 50.000,00 euro. Comunque, anche nel caso di non superamento è necessario, alla fine di ogni trimestre, verificare se ci sono fatture soggette ad intra di qualunque importo e provvedere all'invio del modello intrastat.

L'invio del modello deve essere effettuato solo ed esclusivamente in modalità telematica nell'ambito del sistema EDI delle Dogane.

Vi preghiamo pertanto di contattare lo studio quanto prima per l'espletamento di tale formalità



STUDIOCONSULENZA

In merito alla compilazione e presentazione del modello intrastat riguardante le prestazioni di servizi, l'Agenzia delle Entrate deve ancora fornire precise indicazioni e pertanto non appena in possesso di tali istruzioni, provvederemo ad inviarVi una nuova circolare.

A Vs. disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimenti e/o approfondimenti in merito.

STUDIOCONSULENZA SRL